

VILLA ARCO

Società Cooperativa a r.l.

**MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO EU
2016/679 (GDPR)**

- Privacy by design e Privacy by default -

Versione 1 del 09/11/2018

PRIVACY BY DESIGN

Quello di *Privacy by design* è un concetto risalente al 2010, già presente in paesi come Usa e Canada e la cui definizione fu coniata da Ann Cavoukian, Privacy Commissioner dell'Ontario.


I principi che reggono il concetto di privacy by design sono i seguenti:

- **prevenire e non correggere**, cioè i problemi vanno valutati nella fase di progettazione;
- privacy come impostazione di default (ad esempio, non deve essere obbligatorio compilare un campo di un form il cui conferimento di dati è facoltativo);
- privacy incorporata nel progetto (ad esempio, l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione o minimizzazione dei dati);
- massima funzionalità, in maniera da rispettare tutte le esigenze (rifiutando le false dicotomie quali più privacy = meno sicurezza);
- sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto o servizio;
- **trasparenza**;
- centralità dell'utente.

L'utente viene perciò considerato al centro del sistema privacy e qualsiasi processo aziendale che porti allo sviluppo di nuovi software, impianti di videosorveglianza o sistemi automatizzati di trattamento dei dati deve prestare attenzione all'intero ciclo di vita dei dati degli utenti, dalla raccolta alla cancellazione, per garantirne l'esattezza, la riservatezza, l'integrità e la sicurezza. Ponendo l'utente al centro ci si obbliga ad una tutela effettiva da un punto di vista sostanziale e non formale, intendendo in tal senso non solo la mera progettazione del sistema conforme alla norma, ma la reale tutela dell'utente.

Come per gli altri obblighi dettati dal decreto, anche l'obbligo di privacy by design è basato sulla valutazione del rischio, valutazione che dovrà essere effettuata al momento della progettazione del sistema e dunque preliminarmente rispetto all'inizio del trattamento stesso.

Uno degli elementi più importanti da tenere in considerazione è sicuramente il tipo di dato trattato, ponendo maggiore attenzione qualora il dato trattato riguardi un minore.



Privacy by Design



PRIVACY BY DEFAULT

Il nuovo GDPR introduce un nuovo concetto, quello di *privacy by default*. Con questa espressione il legislatore europeo ha affermato la necessità che la protezione dei dati sia garantita “per impostazione predefinita”.

Come per il concetto di *privacy by design*, anche il concetto di *privacy by default* presuppone che tutte le valutazioni effettuate dal titolare del trattamento devono essere effettuate nella fase di progettazione del sistema e prima di procedere al trattamento vero e proprio.

Il titolare deve perciò:

- Svolgere un’analisi preventiva della situazione complessiva;
- Svolgere solo attività che siano specifiche rispetto al trattamento considerato;
- Tenere traccia delle attività compiute, in modo che possano risultare dimostrabili in caso di necessità.

A tal fine, il titolare deve seguire determinati accorgimenti:

- Minimizzazione dei dati personali;
- Limitare temporalmente la conservazione dei dati raccolti;
- Pseudonimizzazione dei dati personali;
- Trasparenza sulle finalità e sulle modalità di trattamento;
- Accessibilità ai dati, a fine di controllo, da parte dell’interessato in modo tale da garantire effettivamente i diritti esercitabili previsti dal Regolamento.

Il titolare deve perciò attenersi a questi criteri in tutte le fasi di trattamento, dalla fase di sviluppo, passando dalla progettazione, raccolta, selezione e dell’utilizzo dei dati personali.

